Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2003

che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 3101]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/634/CE)

(GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2003/904/CE della Commissione del 15 dicembre 2003	L 340	69	24.12.2003
►M2	Decisione 2004/328/CE della Commissione del 5 aprile 2004	L 104	129	8.4.2004
►M3	Decisione 2005/67/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	L 27	55	29.1.2005
►M4	Decisione 2005/414/CE della Commissione del 30 maggio 2005	L 141	29	4.6.2005
►M5	Decisione 2005/770/CE della Commissione del 3 novembre 2005	L 291	33	5.11.2005
►M6	Decisione 2006/685/CE della Commissione del 6 ottobre 2006	L 282	44	13.10.2006

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2003

che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 3101]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ([2]), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 91/67/CEE, uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2) Alcuni Stati membri hanno presentato tali programmi, che sono stati approvati dalla decisione 2002/304/CE della Commissione ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2003/376/CE ([4]).

(3) Con lettere del 12 marzo 2003 e 12 giugno 2003, l'autorità veterinaria della Finlandia ha chiesto una modifica del programma che figura nell'allegato I, punto 6, della decisione 2002/304/CE. Al fine di preservare le specie vulnerabili che sono il salmone del Baltico (*Salmo salar*), la trota di mare (*Salmo trutta trutta*) e il coregone bianco (*Coregonus lavaretus lavaretus*), è necessario un ripopolamento nei fiumi Kymijoki e Summanjoki. La Finlandia ha presentato alcune modifiche da apportare al suo programma ai fini del trasferimento di uova vive da pesci selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizione di Pyhtää, a condizione che tutte le misure adeguate siano adottate per garantire che le uova siano esenti da VHS e IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

(4) Con lettera del 4 marzo 2003, l'autorità veterinaria dell'Italia ha proposto una modifica del programma di cui al punto 5.1 dell'allegato I della decisione 2002/304/CE. Per aumentare il livello di protezione, per quanto riguarda l'introduzione di pesce nella zona coperta dal programma, trote vive e altri pesci destinati alla ristorazione a fini di consumo diretto, nonché trote iridee destinate ad essere introdotte in alcuni laghi artificiali o acque di pesca, devono provenire da aziende o da zone riconosciute indenni da VHS e da IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

([1]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
([2]) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
([3]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.
([4]) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 21.

▼B

(5) Le modifiche presentate sono conformi all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarle.

(6) La decisione 2002/304/CE è stata modificata a più riprese. Ai fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno abrogarla e sostituirla con la presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi elencati nell'allegato I e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono approvati.

2. I programmi elencati nell'allegato II e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci VHS e IHN, sono approvati.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati.

Articolo 3

La decisione 2002/304/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisone.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M6

ALLEGATO I

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1. *DANIMARCA*

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

— il bacino idrografico di FISKEBÆK Å,

— tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup Å, Gudenåen e Grejs Å,

— la DANIMARCA INSULARE.

2. *GERMANIA*

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999, CHE COMPRENDE:

— una zona situata nel bacino idrografico OBERN NAGOLD.

3. *ITALIA*

3.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001, COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:

Zona Provincia di Bolzano:

— la zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della ZONA VAL D'ADIGE, ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento.

(*NB*: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL D'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

3.2. I PROGRAMMI PRESENTATI DALL'ITALIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:

Zona Val di Sole e Val di Non:

— il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

Zona Val d'Adige, parte inferiore:

— i bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano fino alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(*NB*: La parte superiore della ZONA VAL D'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

Zona Torrente Arnò:

— il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

Zona Val Banale:

— il bacino idrografico che si estende dal corso d'acqua Ambies alla diga idroelettrica.

▼M6

Zona Varone:

— il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del corso d'acqua Magnone alla cascata.

Zona Alto e Basso Chiese:

— il bacino idrografico che si estende dal fiume Chiese dalla sorgente alla diga Condino, esclusi i bacini idrografici dei torrenti Adanà e Palvico.

Zona Torrente Palvico:

— dal bacino idrografico del torrente Palvico alla diga in calcestruzzo e pietra.

3.3. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:

Zona Torrente Astico:

— il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

3.4. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo.

3.5. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 23 DICEMBRE 2003, CHE COMPRENDE:

Zona valle del Torrente Venina:

— il bacino idrografico del fiume Venina, dalle sorgenti ai confini seguenti:

— ad ovest: valle di Livrio,

— a sud: Alpi Orobie dal Passo del Publino a Pizzo Redorta,

— ad est: valli di Armisa e Armisola.

3.6. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:

Zona Valle di Tosi:

— il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il paese di Raggioli.

3.7. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE TOSCANA IL 22 NOVEMBRE 2005, CHE COMPRENDE:

Bacino del Torrente Taverone:

— il bacino idrografico del torrente Taverone dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda Il Giardino.

3.8. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE PIEMONTE IL 2 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Valle Sessera:

— il bacino idrografico del fiume Sessera dalle sorgenti alla diga «Ponte Granero» nel comune di Coggiola.

▼M6

3.9. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 21 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Valle del Torrente Bondo:

— il bacino idrografico del fiume Bondo dalle sorgenti alla diga di Vesio.

3.10. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 22 MAGGIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso Melga — Bagolino:

— il bacino idrografico del fiume Fosso Melga dalle sorgenti alla diga in cui il Fosso Melga scarica le acque nel fiume Caffaro.

4. *FINLANDIA*

4.1. IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L'INDENNITÀ DALLA VHS ([1]), COMPRENDENTE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE, PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, COME MODIFICATO CON LETTERE DEL 27 MARZO E 4 GIUGNO 2002, DEL 12 MARZO, 12 GIUGNO E 20 OTTOBRE 2003 E DEL 17 MAGGIO 2005, CHE COMPRENDE:

— tutte le zone costiere della FINLANDIA che attuano misure specifiche di eradicazione:

— la provincia di Åland,

— l'area soggetta a restrizioni di Pyhtää,

— l'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.

([1]) La decisione 2005/770/CE pone termine al programma per quanto riguarda l'IHN, per la quale è stata concessa la qualifica di zona riconosciuta.

▼M6

ALLEGATO II

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1. *ITALIA*

1.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:

aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

— Azienda Vidotti Giulio S.n.c., Sutrio.